

SESSIONE 1855

N.° 14-B

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BENINTENDI, SINEO, BUFFA, PESCATORE, GALVAGNO,
FARINA MAURIZIO, REVEL

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze

nella tornata del 17 novembre 1855

Modificazioni alla tassa sulle Patenti pel 1856.

Tornata del 26 gennaio 1856

SIGNORI,

Il progetto di legge intitolato : *Esercizio provvisorio dei bilanci del 1856*, che il Ministro di Finanze ha presentato nella tornata delli 17 novembre ultimo scorso, racchiudeva tanta e sì diversa materia; involveva così gravi e disparate discussioni che già per quasi unanime consenso degli uffizi e sovra analoga proposta della Commissione nominata per l'esame di tale legge, la Camera si dispose a stralciare dal progetto quelle disposizioni che, come più urgenti e di più semplice soluzione, richiedevano e permettevano una pronta decisione.

Per tale modo gli articoli 1.°, 2.°, 17, 18 e 19 trovansi già convertiti in legge, sicchè non rimarrebbe che ad occuparsi degli altri 13 articoli; senonchè nella tornata delli 7 cadente mese, la Camera, sovra conforme proposta del Ministro di Finanze, avendo pure determinato di rimandare alla Commissione generale del bilancio per essere esaminate in occasione della discussione del bilancio attivo per l'anno corrente le disposizioni di cui agli articoli 3.° e 13.°, resta il nostro mandato limitato a riferire sovra le modificazioni proposte sancirsi in

(14-B)

2

via provvisoria per l'anno 1856 alla Tassa delle Patenti e per un decennio sulle vetture pubbliche nell'isola di Sardegna.

Arduo e delicato ufficio si è quello di sentenziare in una materia che tocca così direttamente e vivamente una gran massa di contribuenti, allora massime che (come nel concreto) non si può appoggiare la propria opinione a dati statistici od ad altri elementi che giovino a formare un criterio sul valore delle proposte; ma assai più arduo ed ingrato riesce simile ufficio, quando le questioni che occorre di agitare e di risolvere debbono esserlo in raffronto di altro progetto di legge sovra l'identica materia, demandato all'esame di altra Commissione, sicchè non si possa esprimere un sentimento sull'adozione o non di una misura senza vincolare in certo modo gli studi e l'azione di altra Commissione.

E valga il vero, gli articoli restanti della presente legge concernono a modificazioni sulla legge delle Patenti da avere effetto per l'anno 1856 solamente. Di fronte a queste provvisorie disposizioni sta l'altro progetto di una riforma assai più ampia della medesima legge con proposta di effetto a partire dal 1857.

Se le modificazioni chieste in via provvisoria fossero uno stralcio delle più urgenti fra quelle proposte definitivamente, il loro esame limitato a quelle non produrrebbe grave implicazione; ma quando in due progetti di legge sull'identica materia presentati contemporaneamente, veggonsi disposizioni e tabelle di quote diverse e talvolta pugnanti fra di loro, e quando di questa disparità non viene dato verun motivo, nè lo si può dedurre da verun documento, in verità vien meno il coraggio di esprimere un avviso qualunque che reggere possa ad una discussione non che profonda ma sola intesa ad escludere le contraddizioni.

Queste generali considerazioni sulla complicazione e gravità della materia abbiamo creduto di dovere premettere onde giustificare quanto abbiamo addotto sulla difficoltà cioè e la quasi impossibilità di compiere in modo compatibilmente soddisfacente al mandato di cui ci crediamo assai più onerati che non onorati.

Ora entriamo nel merito del progetto di legge.

Quattro sulli 7 commissari tenevano dal loro ufficio mandato di assentire in massima a modificazioni provvisorie della legge delle Patenti; agli altri tre era commesso di respingere il provvisorio e di lasciar luogo invece al progetto definitivo.

Gli assenzienti furono guidati dalla considerazione che il principio della graduazione della tassa, che verrebbe quasi generalizzato con questa legge e che costituisce la principale delle provvisorie modificazioni, fosse salutare e per se stesso atto, anche senza più larghe modificazioni, a moderare nella maggior parte dei casi la disproporzione di tassa rispetto ai lucri, e perciò valevole ad introdurre una più equa applicazione della legge.

I dissenzienti invece trovavano che incomplete fossero tali

provvisorie misure, sicchè si dovesse procedere ad una riforma totale della legge medesima informandola sovra principi diversi. La Commissione ritenne che il mandato suo fosse e dovesse essere limitato all'esame di modificazioni provvisorie da avere effetto per l'anno corrente; che l'esame e la discussione di una più ampia riforma della legge delle Patenti fosse demandato ad altra Commissione; e che al postutto, difettando essa di elementi per potere internarsi maggiormente nel merito di tali proposte, fosse debito suo per non vagare nell'incerto di restringersi a portare giudizio su quei punti che maggiormente saltano agli occhi.

La Tariffa generale delle professioni imposte in ragione di popolazione, oltre al dritto proporzionale del ventesimo contenuto nella Tavola A annessa alla legge del 7 luglio 1853, porta un solo dritto fisso per ogni classe secondo i centri di popolazione. La Tariffa che coll'attuale progetto di legge si vuole sostituire a quella, nulla innovando rispetto alla distinzione delle classi e dei centri di popolazione, introduce per ogni classe e per ogni centro tre dritti fissi graduati fra di loro. In generale vedesi che per determinare il grado medio si prese la cifra di quello unico esistente; ma nel costituire il massimo ed il minimo non vedesi che siasi ovunque osservata la stessa proporzione, mentre la differenza in più od in meno del grado medio varia dal 50 per 100 sino al 100 per 100. Il perchè in una data classe ed in un dato centro di popolazione l'attuale dritto fisso, ritenuto per medio, sia stato duplicato per produrre il primo grado e diminuito solo di metà per ottenere il 3.º grado, mentre altrove la proporzione è totalmente diversa, ella è cosa di cui non viene data ragione e che non saprebbe indovinare. Evidentemente le cifre collocate in quella Tavola non sono il frutto di uno studio comparativo ed individuale, ma piuttosto effetto del caso.

In questa condizione di cose crediamo miglior consiglio di partire da un principio, e di seguire un metodo uniforme di tassazione, col che ci accosteremo forse assai più a quella giustizia distributiva di cui andiamo in traccia. Che l'attuale dritto fisso attribuito rispettivamente alle professioni comprese nelle 7 distinte classi, e per i 7 centri di popolazione determinati dalla legge, sia relativamente ad esse troppo elevato o troppo mite, noi possiamo dire; questo solo crediamo, ed è che in complesso non sia esagerato, ma che l'uniformità del dritto nelle professioni comprese nella medesima classe, produca delle palesi ineguaglianze inquantochè i lucri degli esercenti variano grandemente tra di essi.

Quindi è che, stante la mancanza di dati statistici o riscontri sufficienti, dobbiamo partire dal principio di moderare per taluni e di accrescere per altri la tassa attuale, ma sempre in una conforme misura, onde colla latitudine che si acquista, ciò mediante, approssimarsi maggiormente alla giustizia distributiva che presiede nella ripartizione delle imposte.

Questo scopo si otterrebbe col sistema assai più semplice,

(14-B)

(14-B)

4
cioè di mantenere come grado medio il diritto fisso attuale per classe e per centro di popolazione, e coll'accrescerlo o diminuirlo della metà per formare il grado massimo ed il minimo. Con ciò si provvede nel miglior modo provvisorio al difetto lamentato, non si entra in discussioni isolate di cifre impossibili a sostenersi, e non si anticipa sovra discussioni che ora immature, verranno più opportunamente quando si prenderà ad esame la riforma definitiva della tassa patenti.

Graduata in tale modo la tassa, possiamo lusingarci che dessa non sia in genere per riescire gravosa agli esercenti, tuttavolta che sia convenientemente applicata, cioè tenuto conto dell'importanza relativa di ciascun esercizio.

Ma è appunto nel procedere a questa applicazione che si affaccia la maggiore delle difficoltà, mentre in mancanza, nei più dei casi, di elementi evidenti, che manuducano a formare un giusto criterio, fa d'uopo usare di una facoltà discreitiva, di ricorrere ad una convinzione morale talvolta fallace nelle sue conseguenze.

Senonchè la difficoltà s'accresce maggiormente quando chi debbe portare giudizio sull'applicazione del grado, non abbia la latitudine di annoverare nei rispettivi gradi quanti esercizi stimi meglio vi si comprendano, ma debba invece, per disposizione di legge, scompartirle in un numero determinato in ciascun grado.

Ciò non ostante stimiamo che miglior consiglio sia quello di determinare il numero di esercenti per ciascun grado, e ciò per un principio di più equa generale ripartizione della tassa; dappoichè dove non vi fosse questa limitazione, succederebbe senza fallo, che mentre in date località li esercenti si ammasserebbero negli ipisimi gradi con possibile ingiustizia fra di essi e con danno evidente dell'Erario, in altre invece i maggiori gradi fossero più impinguati con pregiudizio della giustizia nel riparto dell'imposta.

Amnesso quindi il principio della limitazione nella distribuzione degli esercizi nei vari gradi, e con riserva di ritornare sull'argomento che riflette un principio comune a tutti gli esercizi compresi in questa legge, passiamo intanto all'esame della tavola ■ che viene sostituita a quella tuttora in vigore.

In questa tavola sono compresi, oltre agli esercizi che già figurano in quella annessa alla legge del 1855, nove altri esercizi che o non erano precedentemente specialmente nominati, o che per la loro natura ed importanza parvero più opportunamente potersi collocare in questa particolare tariffa.

Il principio che pare avere informato questa nuova tariffazione si è quello di aumentare considerevolmente il dritto di certi esercizi che, producendo cospicui lucri, erano troppo tenuamente sinora imposti, quali sarebbero i traffichi in cambi, in fondi pubblici od in mercanzie di molto valore, od i negozi praticati sovra una larga scala.

Si conservarono i quattro gradi di tassazione, ma per al-

cuni esercizi come quelli segnati sotto li numeri d'ordine 4, 5, 6, 7 e 12 si tolse, non si introdusse la distinzione per centro di popolazione.

(14-B)

Per alcuni di essi la ragione ne è evidente inquantochè scorgesi che l'importanza della popolazione non può influire su quella della professione, ma per quanto sia di quello sotto il numero 4, cioè dei negozianti di grani e vini esteri per via di mare, sembra che nelle condizioni speciali in cui trovansi i vari paesi del nostro litorale marittimo, di doversi procacciare dall'estero quei due articoli di consumazione, l'equiparare il traffico che segua in Genova, p. e., con quello che far si possa nelle minori città della Riviera, riescire debba a troppo sproporzionate tasse, massime ritenuta la clausola imperativa, rispetto al numero degli esercizi da collocarsi nei vari gradi.

Parrebbe quindi che per questo esercizio, almeno, ammettere si dovesse eziandio l'elemento della popolazione come moderatore della tassa.

Del resto nella fissazione del dritto per ognuno dei quattro gradi non si vede che siasi seguita una progressione uniforme, mentre talvolta la differenza tra il minimo ed il massimo grado è meno del triplo, e talvolta raggiunge persino il sestuplo.

Una uguale disparità nel sistema di progressione già esiste nella tariffa che è in vigore.

Per poterne rendere partitamente ragione converrebbe addentrarsi nella specialità di ogni genere di professione, onde vedere quali, rispetto ai profitti che danno, lascino maggiore ampiezza nella graduazione della tassa, e quali no. A questo studio non sarebbe possibile di applicarsi in mancanza di elementi statistici: esso riescirebbe del resto troppo lungo ed incomportabile col bisogno di provvedere sin d'ora per l'anno soltanto ai maggiori inconvenienti riconosciuti nella legge attuale. Crediamo quindi che questo esame riuscirà possibile e più opportuno, lorchè si tratterà della riforma della legge medesima; e quindi ammettiamo senza più la tariffa quale è stata proposta e modificata in qualche cifra, consenziente il Ministero, onde porla in armonia col progetto di riforma definitivo, lasciando al postutto al Governo di addurre, in occasione della discussione, i motivi delle parziali tassazioni che venissero contrastate.

Proponiamo del resto di conservare a favore degli esercenti di cui nella tavola, l'esenzione dal diritto proporzionale per le quote di L. 15, e meno.

Le modificazioni più sostanziali alla legge in vigore, che colla presente si propongono, concernono gli esercizi delle professioni liberali. Noi non entreremo a discutere la questione se l'esercizio delle professioni liberali possa o non essere passibile di una tassa. Tale quistione fu già risolta affermativamente da due legislature, e non crediamo che a fronte d'una serie di leggi fiscali, intese tutte ad allargare la sfera delle tasse per colpire tutti i profitti, onde sovvenire alle urgenze della cosa pubblica, si possa decentemente rinvenire sull'operato.

(14-B)

Nel sistema in vigore si tolse per indicatore del profitto il valore locativo degli alloggi occupati dagli esercenti, e si applicò per tassa il decimo del medesimo. Che questo sistema, certamente semplice nel suo meccanismo, fosse però fallace nei suoi effetti, niuno non v'ha che il possa contrastare se si riflette che l'ampiezza dell'alloggio dipende quasi interamente dalle peculiari condizioni di famiglia dell'esercente senza veruna relazione coi benefici della sua professione.

Quindi non disconosciamo che una tassa graduata, rispetto agli uni con relazione soltanto alla natura del loro ufficio, e rispetto agli altri con riguardo altresì alla popolazione, si presenti più razionale e debba in effetto produrre una più equa ripartizione.

Non disconosciamo del pari che nel chiedere agli esercenti le arti liberali una quota di concorso in favore della finanza sui loro profitti, si debba tenere conto della natura speciale dei medesimi, come quelli che sono il parto dell'ingegno e di cognizioni, ad acquistare le quali fu consumato un capitale di tempo e di denaro che vien meno e scompare interamente per impedimento o per morte dell'esercente. Epperò assentiamo al principio che informò la tassazione di tali esercizi, cioè che trattandosi di una rendita vitalizia soggetta ad eventualità che ne alterano l'entità, non si abbia a colpirla che in una moderata proporzione in relazione con quella che è stabilita per le pensioni vitalizie a carico dello Stato.

Non perciò troveremmo a prima giunta esagerata la tassa che, per incominciare a parlare dei patrocinanti, vediamo proposta nel § 1 della Tavola C in somma che in Torino e Genova per quattro gradi scende dalle L. 600 sino alle 100, avanti le altre Corti da lire 300 a 50, ed avanti i Tribunali provinciali da L. 200 a 50 per soli tre gradi.

Stando all'opinione generalmente invalsa, sonovi nelle due anzidette città avvocati il di cui studio produce 20 e più mila lire all'anno; sicchè una tassa del 3 p. 0/0, come riuscirebbe quella di L. 600, starebbe in ragionevoli confini; similmente tenuto conto che, secondo l'eccezione proposta, questi professionisti prima di otto anni di esercizio o non sarebbero imposti o soltanto in una quota minima, non ci pare tanto soverchia la tassa di L. 100 che a capo di quel tempo colpirebbe il loro esercizio e che rappresenterebbe un profitto annuo di L. 3,300.

Se quindi vi avesse modo di apprezzare giustamente i rispettivi profitti e di applicare loro la tassa di quel grado a cui meglio corrispondono, la tariffa anzidetta non sarebbe da contrastarsi: ma alla difficoltà d'una giusta apprezzazione si aggiunge, per disposizione dell'attuale progetto di legge, quell'altra ben maggiore che abbiamo già accennato, quella cioè per cui nell'operare la graduazione si debba comprendere nei primi gradi un numero determinato di esercenti, a norma delle ivi segnate proporzioni.

Forza egli è quindi di sospendere il nostro giudizio intorno

al merito di tale tariffa sino a che siasi esaminato il sistema di graduazione.

(14-B)

Quanto si osservò rispetto agli avvocati patrocinanti contemplati nel § 1 della Tavola C, ricorre eziandio ad un disprezzo riguardo agli altri esercenti arti liberali compresi nel § 2 della detta Tavola, e specialmente in riguardo ai cultori dell'arte salutare.

Già il Ministero, fatto capace dalle discussioni che seguirono nel seno della Commissione con intervento dell'in allora reggente il Ministero delle Finanze, si decise ad accrescere per la tassa degli avvocati, sin d'ora in modo provvisorio, un quarto grado, come viene proposto nel progetto di riordinamento definitivo della tassa Patenti; e, relativamente alle professioni comprese nel § 2.º anzitutto, sostituì un'altra tariffa in cui aggiunse pure per gli esercenti in Torino e Genova il 4.º grado che proponesi nella legge definitiva: ma questa nuova tariffa, mentre è diversa della prima, non corrisponde neanche a quella definitiva, segnatamente per i medici e chirurghi, a riguardo dei quali l'ultimo grado in Torino e Genova si propone sia tassato di L. 100 anzichè di 50.

Il dare ragione di queste e molte altre discordanze che manifestansi fra due progetti sull'identica materia presentati contemporaneamente è cosa, come il dicemmo sin da principio, che eccede le nostre facoltà; e, in difetto di ogni dato statistico, non possiamo nè sostenere nè combattere tali tassazioni. Questo solo diremo, ed è che negli altri generi di esercizi nei quali, per comporre la tassa dovuta, entra altresì l'elemento dell'alloggio, questo può talvolta moderare ed in certo modo bilanciare la gravità comparativa del grado, mentre per le professioni ed arti liberali la sproporzione del grado non può essere modificata da verun altro elemento.

Se arduo riesce il sentenziare sulla mitezza od eccessività delle quote di tassa proposte, non minore difficoltà s'incontra nel portare giudizio intorno al modo di applicarne i diversi gradi.

Il progetto di legge che discutiamo si riferisce in tale parte al sistema sancito dalla legge in vigore.

Stando ad esso, gli esercenti a cui si riferisce la tariffa A dell'attuale progetto (art. 31) sarebbero nelle città sedi d'una Camera di commercio graduati da queste, ed altrove da Commissioni nominate in conformità del disposto dall'art. 32. Lo stesso avverrebbe per gli esercenti compresi nella Tavola B, a riguardo dei quali sembra non siasi voluto fare altro se non se sostituire alla esistente tariffa altra più elevata. Quindi è che la graduazione di questi seguirebbe in conformità del disposto dall'articolo 6.º della legge 7 luglio 1853, cioè distintamente per ciascuna professione ed in modo che un decimo almeno del numero degli esercenti sia collocato nel primo grado ed un quinto nel secondo.

Per lo contrario, secondo il proposto nell'attuale progetto di legge (art. 8.º del progetto Ministeriale) la graduazione

(14-B)

degli esercenti compresi nella Tavola A verrebbe operata cumulativamente per ciascuna classe senza riguardo alla qualità degli esercizi in essa compresi per i Comuni d'una popolazione maggiore di 20/m. abitanti, e distintamente per professione nei Comuni di minore popolazione. Oltre a ciò, giusta il disposto dal 2.° a.inea dell'art. 10 del progetto del Governo, i gradi essendo tre soli, un sesto almeno degli esercenti dovrebbe essere posto nel 1.° grado, ed un terzo nel secondo.

La ragione del diverso modo di procedere alla graduazione secondo la diversità della popolazione viene data dal Governo nella relazione che precede il progetto di riordinamento definitivo di questa tassa, dal quale l'attuale disposizione venne desunta; però noi non possiamo accostarci a quella.

Nello annoverare in una medesima classe tanti esercizi di natura affatto distinta e nel volerli uniformemente passibili di un dritto fisso sì, ma diverso secondo i centri di popolazione, si dovette partire dal supposto che li medesimi dessero ad un dipresso gli stessi benefici. L'esperienza ha dimostrato che non solo la somma dei benefici varia fra le identiche professioni di una medesima classe, ma eziandio fra le professioni diverse comprese nella stessa classe; quindi si propone coll'attuale progetto che a vece di un dritto fisso ed uniforme per ogni classe sia desso scompartito in tre gradi, onde si possa colpire più fortemente e quindi più giustamente i maggiori profitti e più moderatamente i medii od i minori; ma, perchè il principio moderatore della tassa possa agire efficacemente, fa d'uopo che il giudizio comparativo possa abbracciare le professioni tutte comprese in una medesima classe e non essere limitato a quelle sole che siano di natura identica. Diversamente agendo avverrebbe che sovra sei esercenti per esempio una data professione, il più facoltoso dei quali non ritragga che L. 2,000 ed il meno L. 1,000, al primo di essi dovrebbe applicare il primo grado, L. 90 p. e., ai due successivi il secondo grado, supposto L. 60, ed ai tre ultimi il terzo grado L. 50; quando per lo contrario ad altri 6 esercenti altra professione della medesima classe il più facoltoso dei quali ritragga L. 4/m. ed il meno L. 2/m., non potrebbesi tassare il primo che di L. 50 a fronte di altro che per eguale profitto pagherebbe L. 100.

Per queste considerazioni crediamo conveniente di mantenere l'uniformità di sistema di graduazione.

Per la graduazione degli esercenti contemplati nella tariffa della Tavola C il progetto di legge si riferisce al disposto degli articoli 52 e seguenti della legge in vigore e vuole sia operata distintamente per ciascuna professione e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine. A questa graduazione sarebbero eziandio applicabili le prescrizioni limitative di cui al precitato articolo 10 del progetto Ministeriale per la comprensione di un ottavo nel primo grado e di un quarto nel secondo se i gradi sono in numero di 4; e di 1/6 o di 1/3 se in numero soltanto di 3 gradi. Finchè si tratta di

graduare esercenti industrie, commerci od altre professioni che hanno con essi una tal quale relazione, ovvio si presenta che l'operazione venga affidata alle Camere di commercio che sono maggiormente in grado di portarne giudizio, ed in mancanza loro da apposite Commissioni nominate dai Comuni; ma quando occorre di apprezzare l'entità ed il rapporto dei lucri degli esercenti arti più o meno liberali, quando questo giudizio determina recisamente la quotità della tassa per essi dovuta senz'altro elemento che per avventura possa venire a temperare l'effetto della decisione, ci pare che si debba esigere, in coloro che debbono portare un tale giudizio, quel corredo di cognizioni speciali che valgano a tranquillare i tassati sul bene opinato.

Queste considerazioni si applicano più specialmente all'ordine degli avvocati contemplati nel § 1 della Tavola C.

Indagando a loro riguardo quali siano le persone che meglio adempiere possano quest'ufficio, siamo condotti a concludere che i membri dei Tribunali avanti i quali agitansi e sciolgonsi gli affari, che danno luogo ai benefici, siano da preferirsi.

A questo punto dobbiamo tener discorso d'una proposta stata fatta nel seno della Commissione da un onorevole membro della medesima, la quale racchiude tutto un sistema ed un processo nuovo per arrivare, secondo lui, alla più giusta applicazione di una tassa graduata.

Desso consisterebbe a far graduare i contribuenti dai contribuenti medesimi per mezzo di successive aggregazioni od indicazioni dei graduati ulteriori.

L'Amministrazione designerebbe un certo numero di esercenti per ogni classe, per ogni centro di popolazione, tolti fra quelli che più indubitalmente debbono figurare nel primo grado. Costoro, raccolti in commissione, completerebbero il proprio grado mediante aggiunzione di coloro che stimerebbero dovervisi comprendere, e designerebbero poscia gli esercenti che debbono formare il secondo grado.

Questi ultimi riuniti parimenti in commissione si completerebbero nello stesso modo, e designerebbero gl'inscrivibili nel terzo grado, i quali, alla loro volta, si completerebbero; sicchè in definitiva il quarto grado consterebbe di quegli esercenti non contemplati nei primi tre.

Senza pronunciarsi sul merito intrinseco di simile proposta, ci limitiamo ad osservare che per renderla attuabile per ogni qualità di esercizi o professioni, come sarebbe pensiero dell'autore, converrebbe formolare tutto un sistema di procedura speciale con professioni di termini, penalità e fors'anco giurisdizioni affatto particolari; che l'occuparsi di una simile proposta all'occasione della presente legge, che debbe aver effetto per l'anno che corre soltanto, condurrebbe a discussioni che ne ritarderebbero di troppo la sua approvazione, e fors'anche ne impedirebbero l'attuazione immediata, e che al postutto simile proposta avrebbe più opportuna sede nello esame della legge definitiva su questa stessa materia.

(14-B)

Il perchè, senza addentrarsi maggiormente in proposito, proponiamo, in quanto alla graduazione degli avvocati, che sia affidata a Commissioni composte a norma del progetto che presentiamo.

Rispetto agli esercenti, di cui nel § 2 della tavola C, dobbiamo confessare che non ci si affaccia un mezzo egualmente semplice di farli graduare da Commissioni tecniche e disinteressate nell'operazione medesima, sicchè, sempre colla vista di escludere quei sistemi più complicati che portino difficoltà di esecuzione ed indugio, e salva una più profonda disquisizione in occasione dell'esame della legge definitiva, stimiamo che a loro riguardo si applichi il disposto generale dell'art. 52 della legge del 1855, osservando tuttavia che, mercè la latitudine ivi lasciata ai Consigli delegati di nominare più Commissioni, essi avranno modo di affidare siffatto incarico a persone che alle necessarie nozioni di fatto accoppino la fiducia dei tassandi.

Ad esaurimento in tal parte della materia rimane che esprimiamo il nostro avviso circa alle proporzioni da osservarsi nella graduazione degli esercenti, compresi nella tavola C.

Già osservammo che quella proposta dal Governo è assai più onerosa, che non quella per ora conservata per li esercenti designati nella tavola B. Il dritto afferente a costoro venne generalmente accresciuto, e sebbene non vi siano dati bastanti per decidere se le cifre novelle siano equitative e proporzionate ai lucri, ciò non pertanto dobbiamo quanto meno presumere, che l'aumento proposto sia la conseguenza dell'esperienza che dimostrò la troppa mitezza dei dritti attuali; ma rispetto alle professioni liberali contemplate nella tavola C, il sistema dell'applicazione dell'imposta è nuovo per esse, mentre finora si seguiva unicamente la base del fitto, che viene ora abbandonata per far luogo esclusivamente ad un dritto fisso graduato.

Se dovessimo sempre nella lamentata assenza di opportuni provvedimenti dire in quale relazione la tassa che si propone stia con quella portata dalla legge in vigore, crederemmo di non andare errati dicendo che viene colla presente legge più che duplicata. Per dimostrarlo, basti accennare che ben raro dovea essere il caso in cui un avvocato od un medico pagassero in Torino o Genova un fitto rispettivamente di lire 5000 o 2000. Per tale base essi non scontavano di tassa che il decimo, cioè lire 500 o 200. Ora invece, a norma della proporzione stabilita, l'ottavo di essi dovrebbe scontare il doppio, cioè lire 600 o 400.

Questo esempio valga per le altre categorie di gradi, e serva a dimostrare come la tassa si presenti eccessiva, e come inoltre siavi convenienza di adottare una proposizione di graduazione più favorevole ai contribuenti.

Epperò proponiamo di ridurre di $1/6$ le quote stabilite dal § 1 della Tavola C e di $1/4$ all'incirca quelle del § 2.

Crediamo anzi che sia giusto di moderare le proposizioni della graduazione in modo, che quando li gradi sono in nu-

mero di 4, un duodecimo almeno degli esercenti sia collocato nel primo grado, ed un sesto nel secondo con facoltà di ripartire il sovrappiù negli altri due gradi, e laddove i gradi siano in numero di 5, un decimo ed un quinto costituiscano il limite minimo dello compartimento in gradi.

Nessuna osservazione ci occorre riguardo al disposto dagli articoli 11 e 12 del progetto del Governo, 10 e 11 del progetto della Commissione.

Troviamo pure necessaria ed insieme non esorbitante la disposizione dell'articolo 15 del progetto Ministeriale e della Commissione; ma crediamo che gli effetti ne debbano essere limitati al montare delle tasse dovute per l'anno corrente al momento del subingresso e per quello dell'anno anteriore, mentre quelle maggiormente arretrate non potrebbero trovarsi inesatte o non assicurate se non se per colpa ordinaria dell'amministratore, e non potrebbero cadere a peso del subentrante nell'esercizio senza ingiustizia.

Rispetto poi al disposto di cui all'art. 14 del progetto del Governo, per cui si vorrebbe per la riscossione di questa tassa concedere al fisco un privilegio sopra tutti i beni mobili del debitore e sugli oggetti della di lui professione, industria, o commercio con priorità sopra ogni altro, la Commissione osservò che sarebbe questa una derogazione al disposto del Codice civile, una esorbitanza a cui non altrimenti si potrebbe far luogo se non se nel caso in cui fosse dimostrato non potersi altrimenti assicurare l'incasso della tassa, cosa questa che non venne allegata e tanto meno giustificata. Quindi, senza pronunciarsi in modo reciso sul merito di tale proposizione, si concorse nell'avviso di riprenderla ad esame in occasione della discussione della legge definitiva sulla materia, ove questa disposizione viene riproposta.

Essa fu poi d'avviso che come misura atta a temperare la disproporzione della quotità del diritto ragguagliato alla popolazione, là dove questa è più dispersa, potesse comprendersi in questa legge provvisoria la disposizione proposta al 5.º alinea dell'art. 10 del progetto di legge definitivo, mercè la quale, quando in un Comune l'abitato principale non racchiude la metà della popolazione totale, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi venga applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

Finalmente, venne senza difficoltà ammessa la proposta contenuta nell'art. 4 del progetto per la riduzione a metà, durante un decennio, nell'isola di Sardegna della tassa sulle vetture pubbliche. V'era chi stimava si dovesse pure prendere a considerare se la tassa attualmente vigente al riguardo sul continente non fosse anche essa meritevole di essere modificata nel supposto che, quale trovasi stabilita, sia d'ostacolo alla continuazione dei servizi in corso regolare esistenti, od allo stabilimento di nuovi; ma non avendosi dati sufficienti per giudicare degli effetti generalmente prodotti da una legge che non è in vigore che da due anni, non si credette di doversene per ora occupare.

(14-B)

Ci rimarrebbe a dire una parola intorno alle varie petizioni che sulla soggetta materia vennero inoltrate alla Camera, segnatamente dopo la presentazione di questa legge provvisoria e dell'altra definitiva sullo stesso argomento, demandata all'esame di altra Commissione, alla quale perciò furono per lo più rinviate. Alcune sono dirette da categorie di professionisti, e tendono a dimostrare che la tassa per essi proposta non istà in relazione coi loro profitti, ragione per cui ne domandano la moderazione.

Noi non abbiamo potuto entrare nell'esame parziale del loro merito intrinseco, sempre per la ragione che non saremmo stati in misura di controllare l'esposto con dati statistici.

Non abbiamo poi creduto intraprendere tale esame in occasione di questa legge, perchè questa debbe sortire un'effetto solamente provvisorio, perchè il più profondo studio delle singole tasse rientra nelle competenze di altra Commissione la quale avrà a suo tempo sott'occhio gli elementi che il Governo sta raccogliendo; perchè, finalmente, protraendo più a lungo l'adozione delle presenti disposizioni, si arrischierebbe di privare i contribuenti del precipuo ed in vero essenziale vantaggio che conseguirauno immediatamente, di vedere cioè meglio appropriate ai loro lucri la tassa, per effetto della generalizzazione del sistema di graduazione.

Poniamo fine a questa relazione col ripetere quanto da principio dicemmo, che non possiamo portarci mallevadori della assoluta equità delle quote individuali di tassa, ma che teniamo ciononostante per fermo che un alleviamento sensibile vien recato alle categorie dei meno agiati contribuenti ed un non ingiusto aggravio ai più facoltosi.

DI REVEL *Relatore*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di febbraio 1855 a riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie di ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, comprese quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei Bilanci dell'Esercizio 1855.

Art. 2.

La facoltà concessa al Ministro delle Finanze di emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1856, sino alla concorrenza di 50 milioni, e colle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 51 gennaio 1852.

Art. 3.

A cominciare dal 1856 l'imposta sui fabbricati nelle provincie di Terraferma sarà, come nell'isola di Sardegna, soggetta ai due centesimi di sussidio.

Art. 4.

Durante un decennio, a datare dalla stessa epoca, la tassa sulle vetture pubbliche, stabilita dalla legge del 1.º maggio 1835, sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà.

Art. 5.

Per l'anno 1856 il dritto fisso della Tassa delle Patenti dovuto dagli esercenti contemplati dalla Tavola A, annessa alla legge del 7 luglio 1835, sarà imposto con distinzione di gradi in conformità della Tariffa unita alla legge presente. Gli esercenti compresi nella prima parte della Tavola C invece del dritto proporzionale pagheranno un dritto fisso ragguagliato alla popolazione ed all'esercizio, e con distinzione parimenti di gradi.

Saranno però esenti da tale dritto gli esercenti compresi in detta Tavola C, parte prima, che non contano ancora tre anni d'esercizio; e quelli che ne contano meno di otto compiuti saranno di dritto collocati nel grado infimo.

Art. 6.

La Tavola B annessa alla legge anzidetta è surrogata da quella unita alla presente.

Art. 1.

Gli esercenti contemplati nella Tavola A annessa alla legge del 7 luglio 1835 saranno, pel dritto di Patente imposti con distinzione di gradi in conformità della tariffa unita alla presente legge sotto la lettera A.

Gli esercenti ~~contemplati~~ suddetti, imposti di un dritto fisso di lire sedici, e inferiori, sono esenti dal dritto proporzionale.

Art. 2.

La Tavola B annessa alla precitata legge è surrogata da quella unita alla presente sotto la lettera B. Gli esercizi in questa compresi saranno esclusivamente tassati nel modo ~~per~~ indicato dalla legge 7 luglio 1835, *per cumulativamente per gli esercizi compresi sotto uno stesso numero di gradi.*

Art. 3.

Gli esercenti compresi nella prima parte della Tavola C annessa alla ~~precitata~~ legge soggiaceranno al pagamento di un dritto fisso ragguagliato alla popolazione ed all'esercizio con distinzione parimenti di gradi, in conformità della Tavola unita alla presente legge sotto la lettera C. Saranno però esenti dalla tassa gli esercenti compresi in questa Tavola, che non contano ancora tre anni di esercizio, e saranno di pieno diritto collocati nel grado infimo quelli che ne contano meno di otto compiuti.

I sovra citati

Art. 4.

La graduazione degli esercenti contemplati nella Tavola A sarà operata sulla proposta dei Verificatori coi mezzi e colle norme stabiliti dagli articoli 51, 52, 55, 54 e 58 della legge 7 luglio 1835.

Art. 5.

Il collocamento degli esercenti di cui all'articolo precedente nei rispettivi gradi avrà luogo cumulativamente per ciascuna classe senza riguardo alla qualità degli esercizi in essa compresi.

Art. 6.

Nella graduazione dei ridetti esercenti un sesto almeno dovrà essere collocato nel primo grado, ed un terzo nel secondo.

Ogni diversa tassazione degli esercizi in questa compresi si intende abrogata.

Art. 7.

La graduazione degli esercenti contemplati dalla Tavola A sarà operata sulla proposta del Verificatore coi mezzi e colle norme stabilite dagli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 della legge 7 luglio 1855.

Art. 8.

Il collocamento di detti esercenti nei rispettivi gradi avrà luogo cumulativamente per ciascuna classe, senza riguardo alla qualità degli esercizi in essa compresi per i Comuni di una popolazione maggiore di 20 mila abitanti, e sarà operato distintamente per professione nei Comuni di minore popolazione.

Art. 9.

La graduazione degli esercenti compresi nella parte 1.^a della Tavola C, a cui riguarda l'Unità Tariffa segnata pure C, sarà operata anche sulla proposta del Verificatore, dalle Commissioni, e nel modo determinato dagli articoli 52, 53, 54 e 55 della legge anzidetta.

La graduazione di questi esercenti avrà luogo distintamente per ciascuna professione, e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine.

Se il numero degli esercenti è uguale a quello dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in ciascun grado; se inferiore, potranno essere collocati indistintamente in qualunque grado.

Art. 7.

La graduazione degli esercenti compresi nel § 1 della Tavola C ammessa alla presente legge sarà, sulla proposta parimenti del Verificatore, operata da Commissioni composte come segue, cioè; nelle città sedi di una Corte d'Appello, dal primo Presidente di essa Corte, del Presidente del Tribunale provinciale e del Sindaco.

Faranno inoltre parte di dette Commissioni in Torino il primo Presidente della Corte di Cassazione, e, se ivi che là dove esiste un Tribunale di Commercio, il Presidente di esso, ed in difetto, uno o più Presidenti di classe o Consiglieri d'Appello anziani, in modo che la Commissione sia in numero di cinque membri.

In assenza od impedimento di alcuno dei membri anzidetti supplirà il funzionario che nell'ordine gerarchico lo surroga.

Nelle città sedi di un Tribunale provinciale le Commissioni consteranno di tre membri, e ne fanno parte il Presidente d'esso Tribunale, il Sindaco ed il Presidente del Tribunale di Commercio, od in mancanza di esso il giudice più anziano del Tribunale provinciale.

Il Verificatore dovrà, essendone richiesto, intervenire nel seno di esse Commissioni per dare gli occorrenti schiarimenti.

Si osserveranno del resto le disposizioni portate dagli articoli 54 e seguenti della legge 7 luglio 1855.

Art. 8.^o

Alla graduazione degli esercenti compresi nel § 2 della precitata tavola si procederà, anche sopra proposta del verificatore, colle norme segnate dagli articoli 52 e seguenti della precaccennata legge.

Essa avrà luogo distintamente per ciascuna professione e cumulativamente per quelle comprese sotto uno stesso numero d'ordine.

Art. 9.^o

In qualunque modo vengano operate le graduazioni degli esercenti compresi nei precitati due §§, si osserveranno al riguardo le seguenti disposizioni.

Quando la graduazione dovrà eseguirsi in 4 gradi, un duodecimo almeno degli esercenti dovrà collocarsi nel primo di essi, un sesto nel secondo, ed il rimanente in parti eguali nei due ultimi.

Allorchè i gradi sono in numero di tre, un ottavo almeno degli esercenti dovrà essere posto nel primo grado ed un quarto nel secondo.

Se i gradi sono soltanto due, il terzo degli esercenti dovrà collocarsi nel primo grado.

Nel caso che il numero degli esercenti sia inferiore a dodici o ad otto rispettivamente, ma superi corrispondentemente il

nel § 1.^o e nel
2.^o della Tavola C
annaffia alla pro-
posta legge,

alle
Commissioni
fatti
fatti

numero di sei o quattro, almeno uno di essi dovrà essere collocato in ciascuno dei primi gradi.

Allorquando il numero degli esercenti è uguale al numero dei gradi, dovranno essere ripartiti uno ad uno in tutti i gradi; quando poi gli esercenti sono in numero inferiore a quello dei gradi, potranno essere ripartiti uno ad uno nei gradi infimi.

Tanto nelle graduazioni di cui ~~gli articoli 7 ed 8~~ quanto in quelle di cui all'art. 6 il numero degli esercenti da collocarsi nei primi gradi, aumenterà di uno ogniqualvolta l'eccedenza sul riparto superi la metà del quoto denominatore fissato per ciascuno dei gradi suddetti.

Art. 10.

Coloro che esercitano sopra banchi mobili collocati in siti fissi, o sopra banchi permanenti sotto pubbliche tettoie e luoghi di pubblico mercato, saranno di dritto collocati nel grado infimo della professione o classe cui appartengono.

Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi d'un comune, separati evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri, fatta però eccezione di quelle industrie, che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi, ~~e di quelle industrie e commercio che~~

~~non possono esclusivamente alla comparsa =~~
~~giorno della popolazione locale.~~

~~L'eccezione contenuta nell'ultima precedente non sarà applicata che a quei sobborghi i quali per mezzo de' rispettivi municipii, avranno fatto constare che l'abitato limite del loro abitato dista di oltre quattrocento metri dall'altro, e che la maggioranza della loro popolazione è abitualmente occupata~~

Art. 11.

Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che per disposizione di legge sono collocati in un determinato grado.

I nell'articolo precedente.

o pubblici istituti di carità.

Art. 12.

Nei Comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale il dritto fisso per gli esercenti in esso compresi, verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

Ed è ritenuto alla distanza di 500. o più metri dalle altre borgate,

Art. 13.

Il rilevatorio, cessionario, consolidatorio o subentrante di

Si considera come abitato principale quello che contiene la popolazione maggiore.

Art. 9.
Gli avvocati ammessi a patrocinare avanti la Corte di Cassazione, i quali non risiedono abitualmente nella capitale, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti la Corte d'appello nella cui giurisdizione hanno la loro residenza. Gli avvocati che, sebbene ammessi a patrocinare avanti anche alle Corti d'appello, non risiedono abitualmente nella città in cui queste sono stabilite, pagheranno soltanto la tassa fissata per i patrocinanti avanti il Tribunale provinciale nella cui giurisdizione risiedono.

~~anche nei gradi inferiori.~~

~~Il numero degli esercenti da collocarsi nei primi gradi aumenterà di uno ogniqualvolta l'eccedenza sul riparto superi la metà del quoto denominatore fissato per ciascuno dei gradi suddetti.~~

Art. 11.

Coloro che esercitano sopra banchi mobili collocati in siti fissi, o sopra banchi permanenti sotto pubbliche tettoie, e luoghi di pubblico mercato, saranno di dritto collocati nel grado infimo della professione o classe cui appartengono.

Quelli che espongono in vendita mercanzie contro i muri, sotto tenda, o sparsi in siti pubblici, pagheranno la metà solo del dritto fisso stabilito per grado infimo della classe o professione cui appartiene il loro esercizio.

Art. 12.

Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che per disposizione della legge sono collocati in un determinato grado.

Art. 13.

Il rilevatorio, cessionario, consolidatorio o subentrante di

Art. 13

La riduzione del dritto fisso contemplata nell'art. 19 della legge 7 luglio 1893, si applica esclusivamente agli stabilimenti notati coll'asterisco nella tavola D annessa alla medesima, la meno che sia intervenuta una dichiarazione di assimilazione per parte del Ministro delle Finanze, a norma del disposto dall'art. 9^{to} della legge stessa.

un'industria, professione o commercio a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale al pagamento delle tasse correnti ed arretrate.

Art. 14.

Il privilegio del Fisco per la riscossione della tassa delle patenti si esercita sovra tutti i beni mobili del debitore e sugli oggetti della di lui professione, industria o commercio, con priorità sopra ogni altro.

Art. 15.

Sinchè non sia attuato il nuovo Catasto stabile, le sovr'imposte *divisionali, provinciali e comunali* da ripartirsi in aumento alle contribuzioni dirette nelle provincie di terraferma, giusta l'art. 55 della legge 28 aprile 1855, saranno per un'intera metà applicate esclusivamente alla contribuzione prediale sui *beni rurali* e sui *fabbricati*, e l'altra metà verrà ripartita indistintamente sulle quattro imposte, che vi sono soggette, con che però i centesimi per le dette sovr'imposte da ripartirsi in aumento alle tasse delle *patenti e personale-mobiliari* non superino in niun caso il numero di 50 per lire di tassa principale.

Ogni eccellenza sarà portata in aumento della porzione, come sovra dichiarata a carico della contribuzione prediale sui *beni rurali* e sui *fabbricati*.

Art. 16.

Sino ad ulteriori determinazioni pel riparto delle sovr'imposte anzidette nei casi previsti dall'art. 4 della legge del 24 dicembre 1854, si osserveranno le disposizioni in esso contenute.

Art. 17.

Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1856, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1855 e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.

Art. 18.

Gli avvisi individuali che sogliono spedirsi pel pagamento delle imposte dirette saranno formati e distribuiti a diligenza degli Esattori, i quali potranno riscuoterli dai contribuenti la retribuzione di *cinque* centesimi per ciascuno di tali avvisi portante una somma superiore a lire *cinque*.

Art. 19.

I ricorsi in via amministrativa, tanto contro i risultati delle matricole, quanto contro quelli dei ruoli delle imposte dirette, potranno farsi su carta libera, allorchè la tassa contro cui si reclama non supera la somma di lire *venti*.

In questo caso saranno pure esenti dal bollo gli estratti di matricola e di ruolo, da cui i ricorsi devono essere correlati.

un'industria, professione o commercio a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale, al pagamento delle tasse dell'anno corrente e di quello immediatamente anteriore.

Art. ~~14~~ 19°.

Il disposto dagli articoli precedenti avrà soltanto effetto per l'anno 1856.

Art. ~~15~~ 16°.

Durante un decennio, a partire dal 1.° del corrente anno 1856, la tassa sulle vetture pubbliche stabilita, dalla legge del 1.° maggio 1855, sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà.

Approvato nella giunta del 19. Maggio 1856.

Nellati

TABELLE DI GRADUAZIONE

TAVOLA A proposta dal Ministero

Tariffa generale delle professioni imposte in ragione di popolazione
oltre al dritto proporzionale del ventesimo.

CLASSI	NEI COMUNI																			
	A TORINO e GENOVA			DI OLTRE a 50/m. ABITANTI			DI 20/m. a 50/m.			DI 10/m. a 20/m.			DI 5/m. a 10/m.			DI 2/m. a 5/m.			INFERIORI a 2/m.	
	GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO	
	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°
Prima	450	300	160	250	180	100	180	120	70	120	80	50	40	60	40	60	45	30	40	25
Seconda	500	160	100	150	100	60	100	70	50	75	50	35	60	40	25	45	30	18	25	*15
Terza	150	90	50	80	50	35	60	35	20	36	25	18	30	20	*15	25	18	*12	*12	*8
Quarta	100	60	35	50	30	20	45	24	16	30	20	*12	24	16	*10	20	*12	*8	*10	*6
Quinta	60	40	24	35	24	16	25	16	*12	18	*10	*7	*15	*8	*6	*10	*6	*4	*6	*3
Sesta	45	24	16	25	16	*10	20	*12	*10	*14	*8	*6	*12	*6	*4	*8	*4	*5	*4	*2
Settima	30	16	*8	20	*10	*6	*15	*8	*5	*10	*6	*4	*8	*4	*3	*6	*5	*2	*2	*1

*Il segno * significa l'esenzione dal dritto proporzionale.*

TAVOLA A ~~proposta della Commissione~~

Tariffa generale delle professioni imposte in ragione di popolazione
oltre al dritto proporzionale del ventesimo.

CLASSI	NEI COMUNI																				
	A TORINO e GENOVA			DI OLTRE a 50/m. ABITANTI			DI 20/m. a 50/m.			DI 10/m. a 20/m.			DI 5/m. a 10/m.			DI 2/m. a 5/m.			INFERIORE a 2/m. abitanti		
	GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO		
	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°
Prima	450	300	150	270	180	90	180	120	60	120	80	40	90	60	30	68	45	25	53	35	18
Seconda	225	150	75	135	90	45	90	60	30	68	45	25	60	40	20	45	30	15	30	20	10
Terza	120	80	40	68	45	23	45	30	15	38	25	15	30	20	10	27	18	9	18	12	6
Quarta	75	50	25	45	30	15	36	24	12	50	20	10	24	16	8	18	12	6	12	8	4
Quinta	60	40	20	36	24	12	24	16	8	15	10	5	12	8	4	9	6	3	6	4	2
Sesta	36	24	12	24	16	8	18	12	6	12	8	4	9	6	3	6	4	2	3	2	1
Settima	24	16	8	12	8	4	12	8	4	8	5	3	6	4	2	3	2	1	3	2	1

Il segno / significa l'esecuzione del dritto proporzionale.

Il segno / significa esecuzione del dritto proporzionale

TAVOLA B proposta dal Ministero

Esercizio imposti per mezzo di una tariffa particolare in ragione di grado e di popolazione.
Dritto fisso oltre al dritto proporzionale.

		GRADI				
		1.°	2.°	3.°	4.°	
	A Torino e Genova	5,000	2,000	1,200	800	
1	} Banchieri e cambia-monetè che trafficano in fondi pubblici. Azioni di strade ferrate, o di società industriali.	Nei comuni oltre i 50,000 abitanti.	1,200	800	600	400
		Id. di 15 a 50,000 abitanti.	1,000	600	400	300
		In tutti gli altri comuni	600	400	200	150
	A Torino	800	600	400	200	
2	} Agenti di cambio	A Genova e ne' Comuni di 30 a 80,000 abitanti.	400	300	200	100
		Id. id. di 15 a 50,000 abit.	200	150	70	60
		In tutti gli altri comuni	100	75	50	50
	Negozianti, coloro che, senza applicarsi ad una specialità di mercanzia, fanno il commercio all'ingrosso di varie sorta delle medesime.					
	Negozianti all'ingrosso di tabacchi esteri.					
3	} Id. all'ingrosso di sete filate, trame, organzini, ecc. Id. di lane e cotoni filati ed in lana. Id. di coloniali, di materie per tintorie e di droghe-rie all'ingrosso.	A Torino e Genova	1,200	800	600	400
		Nei comuni oltre i 50,000 abitanti.	600	400	250	150
		Id. di 15 a 50,000 abitanti.	400	300	150	100
		In tutti gli altri comuni	250	150	100	50
4	Id. di grani e vini esteri per via di mare	In qualunque comune	1,200	800	600	400
5	Id. di olii facienti spedizione all'estero ed all'interno.	Idem	800	600	400	200
6	Id. di cereali id. id.	Idem	600	400	250	150
7	} Calzolai fabbricanti id. id. Cappellai fabbricanti id. id.	Idem	400	250	150	75
		Idem	400	250	150	75
8	Impresari o concessionari di depositi e dei diritti di magazzino in porto franco	A Genova	600	400	250	150
	Cambisti di monete che non trafficano in fondi pubblici.					
9	} Commissionari di mercanzie. Id. di depositi e trasporti per terra e per acqua. Spedizionieri. Sensali di noleggi ed assicurazioni marittime.	A Torino e Genova	600	400	250	150
		Nei comuni oltre i 50,000 abitanti.	200	150	100	70
		Id. di 15 a 50,000 abitanti.	150	100	75	50
		In tutti gli altri comuni	100	60	40	25
10	} Sensali pel commercio serico. Sensali per le granaglie.	A Torino	600	400	250	150
		A Genova	600	400	250	150
		A Torino e Genova	200	150	100	50
11	} Sensali di ogni altra mercanzia non contemplata precedentemente, compresi i commessi da bozzoli nei comuni.	Nei comuni oltre i 50,000 abitanti.	100	75	50	25
		Id. di 15 a 50,000 abitanti.	75	50	30	15
		In tutti gli altri comuni	55	25	15	10
	Negozianti di diamanti e pietre preziose	In qualunque comune.	800	600	400	500
12	} Id. all'ingrosso di allestimenti militari Id. di ardesie Fabbricanti e negozianti all'ingrosso di gomene per la navigazione	Idem	500	150	100	50
		Idem	500	150	100	50
		Idem	500	150	100	50

Esercizii imposti per mezzo di una tariffa particolare in ragione di grado e di popolazione.
Dritto fisso oltre al dritto proporzionale.

SERIE		GRADI				
		1.°	2.°	3.°	4.°	
1	Banchieri	A Torino e Genova	2,800	1,700	900	500
		Nei comuni di oltre 30,000 abitanti.	1,000	700	600	400
		Id. da 15 a 30,000 abitanti.	700	500	400	300
		In tutti gli altri comuni	500	500	250	200
2	Agenti di cambio	A Torino	700	500	300	200
		A Genova	400	500	200	150
		Nei comuni di oltre 30,000 abit.	300	200	150	100
		Id. da 15 a 30,000 abit.	200	130	70	60
3	Negozianti, coloro che, senza applicarsi ad una specialità di mercanzia, fanno il commercio all'ingrosso di varie sorta delle medesime. Negozianti all'ingrosso di tabacchi esteri.	A Torino e Genova	1,400	900	600	300
		Id. di sete filate, trame, organzini, ecc.	600	400	250	150
		Id. di lane.	300	200	150	100
		Id. di cotone filati ed in lana.	300	200	150	100
4	Cambisti di monete che trafficano in fondi pubblici, azioni di strade ferrate, e di società industriali. Negozianti di vini esteri per via di mare.	Id. di cotone coloniali.	150	100	75	50
		Id. di materie di tintorie e drogherie	600	400	300	200
		Id. di grani e farine estere per via di mare.	500	200	150	100
		Cambisti di monete che trafficano in fondi pubblici, azioni di strade ferrate, e di società industriali.	250	180	120	60
5	Impresari o concessionari di depositi e dei diritti di magazzino in porto franco	Id. di cereali e farine, che spediscono all'estero.	150	100	75	50
		A Torino e Genova	300	200	150	100
		Nei comuni di oltre 30,000 abitanti.	300	200	150	100
		Id. da 15 a 30,000 abit.	150	100	75	50
6	Commissionari di mercanzie.	In tutti gli altri comuni	75	50	30	20
		A Torino e Genova	500	400	250	150
		Nei comuni di oltre 30,000 abitanti.	250	150	100	50
		Id. da 15 a 30,000 abitanti.	150	100	75	50
7	Sensali e mediatori di commercio. Spedizionieri.	In tutti gli altri comuni	75	50	30	20
		A Torino e Genova	300	200	150	100
		Nei comuni di oltre 30,000 abit.	200	100	75	50
		Id. da 15 a 30,000 abit.	150	80	40	30
8	Negozianti di diamanti e pietre preziose Negozianti all'ingrosso di allestimenti militari	In qualunque comune	800	600	400	200
		Idem	500	150	100	50
		Idem	150	100	60	50
		Idem	150	100	60	50

I all'ingrosso

+ all'interno + che all'estero

7. { Sensali per armamenti sciro a Torino per la guardia
Sensali per armamenti sciro a Torino
Sensali per le granaglie a Genova
Sensali di molini e affini a Genova
Sensali di orologerie, medicinali e coloniali
Spedizionieri a Torino e Genova

8. { Sensali di ogni altra mercanzia non contemplata precedentemente
compari i commessi di negoziati nei comuni

{ a Torino
{ a Genova
a Genova 600. 400. 250. 150.
Nei comuni di oltre 30,000 abitanti. 250. 150. 100. 50.
Nei comuni da 15,000 a 30,000 abitanti. 150. 100. 75. 50.
In tutti gli altri comuni 100. 50. 30. 25.
A Torino e a Genova 200. 150. 100. 50.
Nei comuni di oltre 30,000 abitanti. 100. 75. 50. 20.
Nei comuni da 15,000 a 30,000 abitanti. 75. 50. 20. 10.
In tutti gli altri comuni 25. 25. 10. 5.

TAVOLA C proposta dal Ministero

PARTE 4.

§ 1.

Avvocati imposti in relazione ai Magistrati o Tribunali avanti cui sono ammessi a patrocinare senza dritto proporzionale.

GRADO			
1.°	2.°	3.°	4.°
600	400	200	100
500	200	100	50
200	100	50	»

1.° Avanti la Corte di Cassazione, la Regia Camera dei Conti e le Corti d'Appello di Torino e Genova	L.
2.° Avanti le altre Corti d'Appello	»
3.° Avanti i Tribunali Provinciali	»

§ 2.

Professioni ed arti liberali imposte con riguardo alla popolazione e senza dritto proporzionale.

PROFESSIONI OD ARTI LIBERALI	NEI COMUNI																			
	A TORINO e GENOVA				DI OLTRE a 50/m. ABITANTI			DI 20/m. a 50/m.			DI 10/m. a 20/m.			DI 5/m. a 10/m.			DI 2/m. a 5/m.		INFERIORI a 2/m.	
	GRADO				GRADO			GRADO			GRADO			GRADO			GRADO		GRADO	
	1.°	2.°	3.°	4.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	1.°	2.°
1.° Medici e chirurghi .	400	200	150	100	200	100	50	150	100	50	100	50	25	75	35	15	50	25	50	20
2.° Architetti ed ingegneri	400	200	150	100	200	100	50	150	100	50	100	50	25	75	35	15	50	25	50	20
3.° Agrimensori e misuratori	250	150	75	35	100	50	25	75	35	15	50	25	15	35	20	12	25	10	20	5
4.° Dentisti, ernisti, oculisti e veterinari	150	100	50	25	75	50	20	50	30	15	35	25	10	25	15	8	15	7	12	5
5.° Flebotomi e calisti.	70	50	25	10	50	15	10	25	12	8	20	10	6	15	8	5	10	4	8	5

TAVOLA C proposta dalla Commissione

§ I. ~~Parte I~~

Avvocati imposti in relazione ai Magistrati o Tribunali avanti cui sono ammessi a patrocinare senza diritto proporzionale.

GRADO			
1.°	2.°	3.°	4.°
500	510	170	85
400	272	156	68
300.	204.	102.	45
200	136	55	40
170	85	40	
156	68	32	

1.° Avanti la Corte di Cassazione, ~~la R. Camera dei Conti~~ la Corte d'appello di Torino

2.° Avanti la Corte d'appello di Genova ~~la Camera~~

3.° Avanti le Corti d'appello di ~~Genova~~ ~~di Ancona, Reggio e Legnano~~

4.° Avanti i Tribunali provinciali di 1.ª, 2.ª e 3.ª classe

5.° Avanti i Tribunali provinciali di 4.ª classe

la legge della Corte d'appello di Napoli, e i

§ II. ~~Parte II~~ 2.

Professioni ed arti liberali imposte con riguardo alla popolazione e senza dritto proporzionale.

PROFESSIONI OD ARTI LIBERALI	NEI COMUNI																			
	A TORINO e GENOVA				DI OLTRE a 30/m. ABITANTI			DI 20/m. a 30/m.			DI 10/m. a 20/m.			DI 5/m. a 10/m.			DI 2/m. a 5/m		INFERIORI a 2/m.	
	GRADO				GRADO			GRADO			GRADO			GRADO		GRADO				
	1.°	2.°	3.°	4.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	3.°	1.°	2.°	1.°	2.°
1.° Medici e chirurghi .	270. 300	130. 180	77. 115	30. 40	130. 150	75	40	110. 115	77. 75	77. 40	70. 75	37. 40	20	90. 60	27. 30	10. 11	30. 40	10. 20	25	10. 15
2.° Architetti ed ingegneri	500	150	115	40	150	75	40	115	75	40	75	40	20	60	30	11	40	20	25	15
3.° Agrimensori e misuratori	190	115	60	30	75	40	20	40	30	15	40	25	11	30	15	9	20	7	15	6
4.° Dentisti, ernisti, po- listi e veterinari	115 10	75 35	40 15	20 20	60 20	40	15	40 15	25 15	15 12	50 12	20 12	7	25 10	14 10	6	14	6	9	5
5.° Flebotomi e callisti.	55	40	20	7	25	11	7	20	9	6	15	7	3	11	7	3	7	3	6	2

X | 4.
X | 29.